

# PROVINCIA DI L'AQUILA



## STATUTO

DELIBERE N. 194 DEL 12/10/1991; N. 56 DEL 16/3/1992; N. 120 DEL 30/6/1992.

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1 (ENTE PROVINCIA)

1. La provincia di L'Aquila e' ente locale territoriale autonomo intermedio tra i comuni e la regione Abruzzo.

2. La provincia esercita le potesta' di autoordinamento. Autoorganizzazione, autoamministrazione, nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

3. La provincia ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. La provincia cura gli interessi e promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale della comunita' provinciale, assicura la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e tutela il suo patrimonio storico, artistico e archeologico. Valorizza i diritti dei minori e dei soggetti piu' deboli della societa', promuove la cultura della pace e dei diritti umani, secondo una autonoma capacita' di determinazione dell'indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro dei principi e dei valori della Costituzione.

5. La provincia svolge le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione Abruzzo, secondo modalita' stabilite nella legge, nel presente statuto e nei regolamenti dell'ente.

6. La provincia concorre, secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione Abruzzo, e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione (integrazione) ed attuazione.

7. La provincia attiva ricerche, studi, censimenti, raccolta dati, per conoscere, contabilizzare, documentare e definire i beni della comunita' provinciale, costituendo un apposito archivio.

8. La provincia riconosce la interdipendenza tra l'uomo e l'ambiente e ritiene obiettivo prioritario il miglioramento della qualita' della vita.

#### ART. 2 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

1. La provincia e' costituita dalle popolazioni e dai territori dei seguenti comuni:

- L'aquila; Acciano; Aielli; Alfedena; Anversa degli Abruzzi; Ateleta; Avezzano; Balsorano; Barete; Barisciano; Barrea; Bisegna; Bugnara; Cagnano Amiterno; Calascio; Campo di Giove; Campotosto; Canistro; Cansano; Capestrano; Capistrello; Capitignano; Caporciano; Cappadocia; Carapelle Calvisio; Carsoli; Castellafiume; Castel del Monte; Castel di Ieri; Castel di Sangro; Castelvechio Calvisio; Castelvechio Subequo; Celano; Cerchio; Civita d'Antino; Civitella Alfedena; Civitella Roveto; Cocullo; Collarmele; Collelongo; Collepietro; Corfinio; Fagnano Alto; Fontecchio; Fossa; Gagliano Aterno; Gioia dei Marsi; Goriano Sicoli; Introdacqua; Lecce dei Marsi; Lucoli; Luco de' Marsi; Magliano dei Marsi; Massa d'Albe; Molina Aterno; Montereale;

Morino; Navelli; Ocre; Ofena; Opi; Oricola; Ortona de' Marsi; Ortucchio; Ovindoli; Pacentro; Pereto; Pescasseroli; Pescina; Pescocostanzo; Pettorano sul Gizio; Pizzoli; Poggio Picenze; Prata d'Ansidonia; Pratola Peligna; Prezza; Raiano; Rivisondoli; Rocca di Botte; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Rocca Pia; Roccaraso; San Benedetto dei Marsi; San Benedetto in Perillis; San Demetrio ne' Vestini; San Pio delle Camere; Sante Marie; Sant'Eusanio Forconese; Santo Stefano di Sessanio; San Vincenzo Valle Roveto; Scanno; Scontrone; Scoppito; Scurcola Marsicana; Secinaro; Sulmona; Tagliacozzo; Tione degli Abruzzi; Tornimparte; Trasacco; Villalago; Villa Santa Lucia; Villa Sant'Angelo; Villavallelonga; Villetta Barrea; Vittorito.

ART. 3  
(SEDE DELLA PROVINCIA)

1. La provincia ha sede nella città capoluogo di Aquila.

ART. 4  
(GONFALONE, STEMMA, SIGILLO)

1. La provincia ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.

CAPO II  
FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ART. 5  
(FUNZIONI PROPRIE)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- A) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- B) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- C) valorizzazione dei beni culturali;
- D) viabilità e trasporti;
- E) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- F) caccia e pesca nelle acque interne;
- G) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- H) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- I) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- L) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali.

ART. 6  
(ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, COORDINAMENTO  
E REALIZZAZIONE DI OPERE)

1. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove

e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

#### ART. 7 (FUNZIONI DELEGATE)

1. La provincia esercita le funzioni amministrative delegate dalla regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 8 (FORME DI COLLABORAZIONE)

1. La provincia collabora alle forme di cooperazione previste dalle leggi regionali; concorre e partecipa nei modi previsti dalla legge regionale alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

#### ART. 9 (COMPITI DI PROGRAMMAZIONE)

1. La provincia:

A) raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; B) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; C) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

A) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

B) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

C) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e le regimazioni delle acque;

D) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La provincia approva i programmi pluriennali ed i piani territoriali di coordinamento, in conformità alla legge regionale.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite

dalla regione ed accerta la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

#### ART. 10 (PARI OPPORTUNITA')

1. La provincia, nel rispetto dei diritti della persona, riconosce la differenza fra i sessi e le persone, quale dimensione culturale capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale; promuove azioni positive intese a realizzare pari opportunita' di accesso al lavoro e di presenza nella societa': sviluppa e favorisce modalita' di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni, adeguate alla pluralita' di esigenze delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini; opera per l'istituzione del consigliere di parita'. La provincia, nel rispetto dei diritti delle donne, sanciti dalle leggi della repubblica, della regione e del presente statuto, istituisce una consulta delle elette. La consulta riferisce annualmente al consiglio provinciale sull'attivita' svolta e sulle forme di discriminazione individuale, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati. La consulta esprime, altresi', parere obbligatorio sulle proposte del presidente di coordinamento dei tempi e degli orari.

#### ART. 11 (COMPITI SOCIALI E CULTURALI)

1. La provincia promuove e incentiva lo sviluppo di attivita' sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive.

2. Custodisce le testimonianze e le tradizioni della sua popolazione e ne favorisce la conoscenza, valorizzando a tal fine la funzione culturale e sociale della propria istituzione bibliotecaria.

#### ART. 12 (ALBO PRETORIO)

1. La provincia ha un albo pretorio, ubicato ove ha sede la segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2. L'albo pretorio e' situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta provinciale sono pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. I regolamenti provinciali, ad intervenuta esecutivita' della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

5. Il segretario generale provinciale e' responsabile delle pubblicazioni e puo' conferire, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.

#### CAPO III DECENTRAMENTO

### ART. 13 (CIRCONDARI)

1. La provincia, in relazione alla omogeneità ed alle peculiarità geografiche e storiche del suo territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, suddivide il proprio territorio in circondari.

2. La provincia istituisce i seguenti circondari attualmente denominati:

- Circondario di L'Aquila;
- Circondario di Avezzano;
- Circondario di Sulmona e Castel di Sangro.

### ART. 14 (PRINCIPI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI)

1. I circondari provinciali sono istituiti, modificati o soppressi con deliberazione del consiglio provinciale, con gli stessi criteri fissati per la modifica dello statuto, contenuti nell'art. 115.

2. I circondari dispongono di adeguati, eventualmente anche autonomi, servizi ed uffici decentrati secondo le determinazioni del consiglio provinciale, nonché del relativo personale necessario ad assicurare un reale decentramento delle funzioni dell'ente nell'ambito del territorio.

3. Il regolamento stabilisce i criteri organizzativi nonché le forme di partecipazione degli enti e dei cittadini all'attività dei circondari e prevede forme di pubblicità degli atti della provincia.

4. Le somme necessarie al funzionamento dei circondari sono previste in bilancio.

### ART. 15 (COMUNITA' MONTANE)

1. La provincia può delegare l'esercizio di proprie funzioni alle comunità montane, ai comuni ed alle loro associazioni, con delibera del consiglio provinciale, riferita ad effettive esigenze di decentramento e di funzionalità.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, adottati dalle comunità montane, sono approvati dalla provincia con le procedure previste dalla legge regionale.

3. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del programma pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

### ART. 16 (PARCHI NATURALI)

1. La provincia istituisce parchi e riserve naturali, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle aree protette esistenti, compresi i parchi nazionali e regionali.

## CAPO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### ART. 17 (FINALITA' E CRITERI)

1. La provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro libere associazioni ed organizzazioni alla sua attivita', la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalita' umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale.

2. La provincia in particolare prevede:

A) forme di consultazione della popolazione di iniziativa del consiglio provinciale o su richiesta di associazioni o comitati in ordine all'adozione di provvedimenti di interesse generale;

B) forme di consultazione dei comuni, enti, associazioni, organizzazioni di categoria, istituzioni culturali e scientifiche, studiosi ed esperti, attraverso apposite convocazioni e assemblee, nonche' a mezzo di indagini conoscitive, questionari, inchieste pubbliche e attivita' similari;

C) l'invito a trasmettere proposte e studi di cittadini singoli o associati in ordine a interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi;

D) la presentazione di istanze e petizioni, sulle quali si pronuncia il presidente della provincia, sentita la giunta, entro trenta giorni dalla data di ricezione; E) l'istituzione di consulte. Il regolamento sugli istituti di partecipazione ne stabilira' il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento ed i settori di competenza.

### ART. 18 (REFERENDUM)

1. La provincia prevede lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di natura generale concernenti materie di esclusiva competenza della provincia, su richiesta almeno del cinque per cento degli elettori della provincia, o di un terzo dei consigli comunali.

2. Il referendum non puo' essere effettuato sulle materie finanziarie e di bilancio.

3. La consultazione referendaria puo' essere effettuata una sola volta l'anno, con eventuale abbinamento dei referendum ammessi dal consiglio provinciale.

4. Nel bilancio della provincia e' previsto annualmente un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.

### ART. 19 (REGOLAMENTO)

1. Con apposito regolamento si provvede ad ogni ulteriore disciplina delle modalita' di partecipazione popolare.

2. Il regolamento stabilisce le procedure, le modalita' e gli effetti del referendum.

Resta comunque escluso lo svolgimento di consultazioni e referendum in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### ART. 20 (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti l'adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, i dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi danno comunicazione agli interessati degli atti iniziali del procedimento e delle sue finalità di interesse generale ed acquisiscono le loro osservazioni, delle quali debbono tener conto nella motivazione del provvedimento finale.

2. Quando ricorrono particolari ragioni d'urgenza le comunicazioni possono essere effettuate anche verbalmente, con specifica annotazione delle circostanze nelle quali esse sono state rese.

3. Il procedimento amministrativo nell'ambito dell'attività dell'amministrazione provinciale si svolge con i criteri e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. La provincia adotta norme regolamentari per realizzare la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 21 (MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### ART. 22 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

1. La provincia determina, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, individuando nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, dandone pubblicità nelle forme previste.

2. Il regolamento stabilisce, per quanto occorra, la disciplina attuativa delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente al responsabile del procedimento.

ART. 23  
(PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione provinciale sono pubblici ad eccezione degli atti riservati.

2. Si considerano riservati gli atti qualificati tali per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento.

ART. 24  
(DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE)

1. La provincia riconosce ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi con facoltà di ottenerne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi: adotta le norme necessarie per assicurare ai cittadini le opportune informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso. L'attività amministrativa della provincia è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione dell'informazione ed è riconosciuto a tutti i soggetti di cui all'art. 17, singoli ed associati il diritto di accesso agli atti.

2. Agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi della provincia al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della amministrazione.

3. Le associazioni di cittadini costituite per la cura di interessi pubblici, collettivi o privati nell'area provinciale possono chiedere di essere consultate su specifici problemi all'esame degli organi provinciali. Al fine di fornire ai cittadini un'adeguata informazione sulla attività dell'ente, la provincia istituisce un proprio ufficio stampa.

4. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione dei diritti di accesso e di informazione di cui ai precedenti comma.

ART. 25  
(CONFERENZE ISTITUZIONALI)

1. La provincia, in relazione ai programmi da realizzare, indice conferenze con i sindaci e gli amministratori dei comuni e degli organismi dipendenti, anche su ambiti territoriali limitati, per le opportune consultazioni, ai fini della più efficiente e coordinata predisposizione ed attuazione dei programmi stessi.

CAPO V  
DIFENSORE CIVICO

ART. 26  
(DIFENSORE CIVICO)

1. Il consiglio provinciale, entro 120 giorni dal suo insediamento, elegge il difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della

pubblica amministrazione provinciale.

2. Il difensore civico ha il compito di segnalare all'autorita' competente, su richiesta dei soggetti interessati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico e' nominato dal consiglio provinciale tra cittadini residenti nella provincia di qualificata competenza giuridico-amministrativa e di riconosciuta imparzialita' ai fini dell'assolvimento della funzione.

4. Le candidature alla carica devono essere presentate, a seguito di pubblico avviso da diffondere sul territorio provinciale, unitamente al curriculum, alla segreteria generale della provincia, almeno 30 giorni prima della seduta del consiglio provinciale chiamato a deliberare in merito e sono rese pubbliche.

5. Risulta eletto il candidato che ottiene il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. Dopo le due prime votazioni e' sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla provincia. In sede di prima applicazione il difensore civico viene eletto entro 120 giorni dalla esecutivita' dello statuto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio.

#### ART. 27 (POTERI DEL DIFENSORE CIVICO)

1. Il difensore civico non e' soggetto ad alcun vincolo gerarchico e funzionale. Egli e' tenuto al segreto d'ufficio.

2. Per lo svolgimento della sua funzione il difensore civico puo' acquisire copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti del procedimento nonche' ogni altra informazione che ritenga necessaria; puo' convocare il responsabile della pratica; accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi; svolgere ogni altro intervento presso gli organi amministrativi e di controllo per la soluzione delle questioni ed in particolare di quelle che abbiano riflessi sulle situazioni di diversi soggetti.

3. In caso di inerzia dell'amministrazione il difensore civico segnala il caso alla giunta provinciale per gli eventuali provvedimenti da adottare, anche di carattere sanzionatorio.

4. Gli interventi del difensore civico non possono avere corso qualora sulla medesima questione sia pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

5. Il difensore civico coordina i suoi interventi, per quanto occorra, con i difensori civici della regione e degli altri comuni della provincia.

6. La provincia puo' autorizzare il difensore civico ad assumere ufficio analogo per conto di uno o piu' comuni della provincia. Le relative convenzioni sono approvate dal consiglio provinciale.

#### ART. 28 (INELEGGIBILITA')

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- A) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica e coloro che sono stati candidati a cariche elettive di qualsivoglia natura nella precedente consultazione elettorale;
- B) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
- C) i dipendenti della amministrazione provinciale, gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonche' i titolari, amministratori e dirigenti di enti

ed imprese che abbiano con la provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.

ART. 29  
(INCOMPATIBILITA')

1. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

2. Per tutta la durata del mandato il difensore civico non puo' svolgere alcuna attivita' di lavoro autonomo o dipendente ne' esercitare attivita' di carattere commerciale o imprenditoriale, ne' ricoprire incarichi di partito.

ART. 30  
(DURATA IN CARICA)

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, puo' essere confermato una sola volta e decade comunque con lo scioglimento del consiglio.

ART. 31  
(CESSAZIONE DI CARICA)

1. Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza e revoca.

2. L'ineleggibilita' opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che e' dichiarata dal consiglio provinciale.

3. L'incompatibilita', originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

4. Il difensore civico puo' essere revocato, con deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 32  
(SEDE, INDENNITA' E MEZZI)

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali del capoluogo. 2. Al difensore civico spetta una indennita' di funzione in misura corrispondente alla retribuzione spettante al presidente della provincia; allo stesso competono altresì le indennita' di missione ed i rimborsi secondo le modalita' di legge.

3. L'amministrazione mette a disposizione il personale, le strutture e i mezzi necessari per consentire all'ufficio del difensore civico di perseguire efficacemente le proprie finalita'.

ART. 33  
(RELAZIONE ANNUALE)

1. Il difensore civico invia al consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i principali casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio provinciale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti.

3. Il consiglio provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune.

4. La relazione è pubblicata in un numero speciale del bollettino della provincia, a cura del segretario generale.

5. Con apposito regolamento si provvede ad ogni ulteriore disciplina del difensore civico.

## CAPO VI ORGANI DELLA PROVINCIA

### ART. 34 (ORGANI DELLA PROVINCIA)

1. Sono organi della provincia:

- A) il consiglio provinciale;
- B) la giunta provinciale;
- C) il presidente della provincia.

### ART. 35 (CONSIGLIO PROVINCIALE)

1. L'elezione del consiglio provinciale, la sua composizione numerica, la sua durata in carica nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge. 2. I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti; in caso di surrogazione, entrano in carica non appena il consiglio provinciale adotta la relativa deliberazione.

3. Successivamente alla elezione, nella prima seduta il consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e provvede alla loro convalida; qualora ne dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità, provvede anche alla sostituzione.

4. Il consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART. 36  
(COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

1. Il consiglio provinciale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: A) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

B) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

C) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

D) le convenzioni tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

E) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

F) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della provincia a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;

G) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

H) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

I) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

L) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

M) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate e gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

N) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della provincia ovvero da essa dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 66 del presente statuto;

O) su ogni altro affare attribuito al consiglio da leggi.

ART. 37  
(COMMISSIONI CONSILIARI)

1. Il consiglio provinciale nomina nel proprio seno commissioni consiliari, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

2. Il consiglio puo' istituire, oltre a commissioni consiliari permanenti, anche commissioni speciali con funzioni conoscitive, ispettive o di coordinamento intersettoriale delle competenze provinciali.

3. Le funzioni delle commissioni, la loro composizione e organizzazione e le forme di pubblicita' dei loro lavori sono disciplinate dal regolamento.

ART. 38  
(FUNZIONAMENTO)

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Per esigenze particolari gli organi di governo e le commissioni possono essere convocati e riuniti in altra sede che normalmente coincide con quella di uno dei comuni ricadenti nel territorio provinciale.

ART. 39  
(CONSIGLIERI PROVINCIALI)

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della provincia, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia e informazione in loro possesso, utile all'espletamento del loro mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Secondo modalita' stabilite nel regolamento.

ART. 40  
(GRUPPI CONSILIARI)

1. I consiglieri provinciali debbono appartenere ad un gruppo consiliare facendone espressa dichiarazione.

2. I gruppi consiliari sono validamente costituiti con un numero di uno o piu' consiglieri.

3. Ciascun gruppo ha a disposizione locali, personale e mezzi necessari al proprio funzionamento.

4. Il regolamento stabilisce le norme di organizzazione e di funzionamento dei gruppi consiliari, anche per questo concerne la disponibilita' di locali e personale.

ART. 41  
(CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente della provincia.

2. La conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

ART. 42  
(RIUNIONI DI CONSIGLIO)

1. Il consiglio provinciale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

ART. 43  
(RIUNIONI STRAORDINARIE)

1. Il consiglio provinciale puo' riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per iniziativa del presidente o per richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

2. In quest'ultimo caso la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione al presidente della richiesta dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, istruiti per essere eventualmente tradotti in deliberazione.

ART. 44  
(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal presidente con avvisi scritti, unitamente all'elenco degli argomenti, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della data della seduta e da consegnarsi al domicilio dei consiglieri.

2. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del consiglio provinciale deve, sotto la responsabilita' del segretario generale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ART. 45  
(ADUNANZE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)

1. Il consiglio provinciale non puo' deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei consiglieri assegnati alla provincia; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga il terzo dei consiglieri.

2. L'appello dei consiglieri deve essere effettuato dal presidente entro un'ora da quella di convocazione. In caso di seduta deserta viene redatto apposito verbale, con l'indicazione dei consiglieri intervenuti.

3. Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione.

4. Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione e' rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

ART. 46  
(NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE)

1. I consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

ART. 47  
(DEPOSITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE)

1. Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione del consiglio provinciale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non

siano stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la segreteria generale.

ART. 48  
(PRESIDENTE TEMPORANEO)

1. Il presidente e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il consiglio provinciale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo delle stesse gestioni.
2. Il consiglio elegge un presidente temporaneo.

ART. 49  
(SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE)

1. Le sedute del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non e' pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Chi presiede l'adunanza dei consigli e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.

ART. 50  
(DELIBERAZIONI)

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o peralzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
7. Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
8. Terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Le deliberazioni dei consigli, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

ART. 51  
(ASTENSIONI)

1. Il presidente, gli assessori ed i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita' loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati; o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o

d'interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

#### ART. 52 (PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario; debbono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.

2. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario generale. 3. Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### ART. 53 (REGOLAMENTO INTERNO)

1. Il funzionamento del consiglio provinciale e' disciplinato da apposito regolamento.

#### CAPO VII GIUNTA PROVINCIALE

#### ART. 54 (GIUNTA PROVINCIALE)

1. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, e da 6 assessori, uno dei quali e' chiamato, su proposta del presidente, ad assumere le funzioni vicarie di vice-presidente.

2. Nei limiti ai un terzo degli assessori componenti la giunta, possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, di qualificata competenza e professionalita' in relazione all'incarico da assumere, in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere provinciale e che non sia stato candidato nelle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del consiglio provinciale senza diritto di voto.

#### ART. 55 (ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione provinciale raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' alla esecuzione degli atti dei loro assessorati. 2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilita' dei dirigenti.

ART. 56  
(ELEZIONE DEGLI ORGANI)

1. Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni del candidato alla carica di presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lett. B, n. 1), della legge 8.6.1990 n. 142.

5. La convocazione del consiglio provinciale per l'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale e' disposta dal consigliere anziano. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza, e' disposta la prima seduta.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano di eta'.

7. Le deliberazioni di nomina del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimita'.

ART. 57  
(SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

1. Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della provincia e di una nuova giunta in conformita' a quanto previsto dall' art. 56 dello statuto.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Il voto del consiglio provinciale contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 58  
(SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI)

1. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta, dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente, decaduti o cessati per altra causa, il consiglio provvede nella stessa seduta nella quale si prende atto dell'evento.

2. Il ritardo nella sostituzione di assessori non può impedire il regolare funzionamento della giunta.

ART. 59  
(DECADENZA DELLA GIUNTA)

1. Le dimissioni del presidente della provincia o di oltre metà' degli assessori comportano la decadenza della intera giunta.

2. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

ART. 60  
(CESSAZIONE DALLA CARICA)

1. I casi in cui la giunta provinciale cessa dalla carica sono disciplinati dalla legge.

ART. 61  
(REVOCA DEGLI ASSESSORI)

1. Gli assessori possono essere revocati dal consiglio su proposta motivata del presidente, comunicata all'interessato almeno otto giorni prima della seduta. ART. 62

(COMPETENZE DELLA GIUNTA PROVINCIALE)

1. La giunta provinciale è l'organo di governo della provincia; esercita le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del presidente, degli organi di decentramento, del segretario generale o dei funzionari dirigenti.

2. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Presenta annualmente al consiglio una relazione sull'attività svolta. 4. La giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni di bilancio per spese impreviste e per altre indifferibili esigenze disponendo l'utilizzo delle somme relative. Le deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. 5. La giunta provinciale è convocata e presieduta dal presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche. È vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della giunta.

8. Per l'esercizio delle sue funzioni la giunta adotta un regolamento interno. 9. Le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

10. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 63  
(GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

1. Prima di assumere le funzioni, il presidente della provincia presta giuramento

dinanzi al prefetto in conformita' alle disposizioni di legge.

ART. 64  
(ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE)

1. Il presidente e' a capo della provincia e ne ha la rappresentanza a tutti gli effetti.

2. Spetta al presidente:

- Convocare e presiedere il consiglio e la giunta stabilendo l'ordine del giorno; - Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici della provincia nonche' alla esecuzione degli atti ed impartire le direttive occorrenti per assicurare il buon andamento e l'efficienza degli uffici;
- Coordinare l'attivita' degli assessori al fine di assicurare l'unita' di indirizzo politico-amministrativo;
- Esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia.

ART. 65  
(CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI  
A CONSIGLIERI PROVINCIALI)

1. Il presidente, su conforme parere della giunta, puo' affidare speciali incarichi ad uno o piu' consiglieri provinciali nei casi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 66  
(NOMINE DI COMPETENZA PROVINCIALE)

1. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine di legge o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza.

2. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi di sua competenza.

CAPO VIII  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 67  
(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della provincia si attua in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione nonche' secondo

principi di professionalità e di responsabilità della dirigenza.

2. Lo svolgimento dell'attività amministrativa è informato al principio per il quale i poteri di indirizzo e di coordinamento spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. La provincia provvede con appositi regolamenti a disciplinare: A) la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi;  
B) la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;  
C) la responsabilità gestionale dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario della provincia e i dirigenti;  
D) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

#### ART. 68 (COMMISSIONE DI DISCIPLINA)

1. La commissione di disciplina è composta dal presidente o suo delegato, che la presiede, dal segretario generale e da un dipendente di ruolo eletto all'inizio di ogni anno dal personale della provincia.

#### ART. 69 (STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della provincia è disciplinato con accordi collettivi nazionali.

2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del personale.

3. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all'ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali.

#### ART. 70 (ESTENSIONE DI DISCIPLINA)

1. Le norme del presente statuto relative agli uffici ed al personale della provincia si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

#### CAPO IX SEGRETARIO GENERALE

#### ART. 71 (SEGRETARIO GENERALE)

1. La provincia ha un segretario generale, funzionario statale, iscritto all'apposito

albo nazionale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale provinciale sono disciplinati dalla legge.

## ART. 72 (FUNZIONI)

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente svolge i seguenti compiti:

- A) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- B) promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
- C) indirizza, d'intesa con il presidente, ai dirigenti le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- D) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- E) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
- F) esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla giunta ed al consiglio;
- G) provvede ai relativi atti esecutivi;
- H) è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della giunta e del consiglio, unitamente ai dirigenti preposti;
- I) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio;
- L) può rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale;
- M) può stipulare i contratti nei casi in cui l'ufficiale rogante sia un notaio, secondo quanto stabilito dal regolamento;
- N) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi per la provvista del personale dirigente dell'ente;
- O) infligge, d'intesa con il presidente nel rispetto delle norme regolamentari, la sanzione della censura ai dipendenti provinciali;
- P) firma gli atti in attuazione dei provvedimenti deliberativi.

2. Il segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle riunioni della giunta e del consiglio, è assistito da un ufficio di segreteria.

3. Il segretario generale esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge statale, regionale, dallo statuto e dai regolamenti.

## ART. 73 (VICE SEGRETARIO GENERALE)

1. La provincia ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

2. Per la nomina a vice segretario generale è richiesto il possesso dei medesimi requisiti per la nomina a segretario generale della provincia o dei comuni di classe immediatamente inferiore.

3. Il regolamento organico del personale disciplina le modalità di copertura del posto di vice segretario generale.

CAPO X  
DIRIGENZA

ART. 74  
(DIRIGENZA)

1. La dirigenza della provincia e' composta dal segretario generale, dal vice segretario generale, dai dirigenti di uffici e servizi.

ART. 75  
(DIRIGENTI)

1. Le attribuzioni dei dirigenti concernono la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della provincia, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e di aree funzionali; i compiti che la legge e lo statuto non riservino espressamente alla giunta e al presidente; l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le proposte effettuate di volta in volta dal presidente della provincia; la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; le stipulazioni dei contratti.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dell'imparzialita' amministrativa.

ART. 76  
(INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA  
DELLA DIRIGENZA)

1. L'individuazione analitica degli atti di gestione amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di competenza della dirigenza e' riservata a deliberazione del consiglio provinciale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 77  
(DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI)

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali, da individuare con apposita deliberazione consiliare, possono essere conferiti a tempo determinato dalla giunta ai dirigenti appartenenti alla massima qualifica dirigenziale. Il loro rinnovo e' disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonche' al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai

servizi dell'ente da lui diretti. 2. L'interruzione anticipata dell'incarico puo' essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento egli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 78  
(COLLABORAZIONI ESTERNE  
AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE)

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento organico del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

ART. 79  
(INCARICHI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO)

1. La copertura del dieci per cento dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, puo' avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti e la retribuzione richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO XI  
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ART. 80  
(SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI)

1. La provincia, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' provinciale.

2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva alla provincia.

3. La provincia gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle forme seguenti:

- A) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; B) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche ed di opportunita' sociale;
- C) a mezzo di azienda speciale, ai sensi dell' artt. 81 Del presente statuto; D) a mezzo di istituzione, ai sensi dell' art. 82 del presente statuto;
- E) a mezzo di societa' per azioni, ai sensi dell'art. 84 del presente statuto.

## ART. 81 (AZIENDE SPECIALI)

1. Il consiglio provinciale puo' deliberare la costituzione di aziende speciali quali enti strumentali dotati di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dallo stesso consiglio.

2. Le aziende speciali sono istituite per provvedere alla gestione dei servizi pubblici riservati alla provincia aventi rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Le aziende possono essere costituite anche per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' provinciale.

4. Le aziende operano secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' con l'obbligo del pareggio di bilancio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai relativi statuti e dai regolamenti.

6. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale spetta la responsabilita' gestionale.

7. Nello statuto dell'azienda deve essere previsto un apposito organo di controllo nonche' forme autonome di verifica della gestione.

8. La provincia conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

## ART. 82 (ISTITUZIONI PROVINCIALI)

1. Il consiglio provinciale puo' deliberare la costituzione di organismi strumentali, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Le istituzioni informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. La provincia conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 4. L'ordinamento, i requisiti degli amministratori ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dai regolamenti della provincia.

5. Sono organi delle istituzioni provinciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale spetta la responsabilita' gestionale.

6. Il collegio dei revisori dei conti della provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

## ART. 83 (AMMINISTRATORI AZIENDE)

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati con deliberazione del consiglio provinciale sulla base di curricula acquisiti mediante avvisi pubblici da diffondere adeguatamente sul territorio provinciale fra persone di particolare competenza e qualificazione nel settore di attivita' delle aziende e delle istituzioni.

2. Gli amministratori delle aziende speciali e di istituzioni possono essere

revocati, su proposta motivata del presidente della giunta o di un terzo dei consiglieri, con apposita delibera del consiglio che provvede congiuntamente alla loro sostituzione.

#### ART. 84 (SOCIETA' PER AZIONI)

1. La provincia puo' gestire servizi pubblici di competenza a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo statuto della societa' per azioni regola anche i rapporti con gli organi della provincia.

#### ART. 85 (VADEMECUM DELL'UTENTE)

1. La provincia pubblica e diffonde un vademecum dell'utente contenente in particolare:

- A) la denominazione ed ubicazione dei servizi e degli uffici;
- B) i compiti espletati e le prestazioni offerte;
- C) le modalita' di accesso.

### CAPO XII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### ART. 86 (CONSORZI)

1. La provincia puo' partecipare o promuovere la costituzione di consorzi con i comuni ed altri enti per la gestione associata di uno o piu' servizi pubblici, con l'osservanza delle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. I rapporti tra le parti sono regolati da apposita convenzione, approvata dai rispettivi consigli degli enti locali, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali adottati dal consorzio.

4. Il presidente della provincia o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. L'assemblea del consorzio elegge il consiglio di amministrazione del consorzio stesso e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. La provincia non puo' costituire piu' di un consorzio con gli stessi comuni. 7. La provincia partecipa alla costituzione dei consorzi obbligatori previsti dalle leggi statali e regionali.

#### ART. 87 (CONVENZIONI)

1. La provincia puo' stipulare con i comuni ricadenti nel suo territorio o con altre

province apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni con i comuni che siano definite obbligatorie da leggi statali o regionali sono stipulate dalla provincia per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera secondo le statuizioni adottate dallo Stato e dalla regione nelle materie di propria competenza.

#### ART. 88 (ACCORDI DI PROGRAMMA)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei comuni, provincia e regione di amministratori statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo puo' prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della provincia ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal prefetto della provincia se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

6. La provincia partecipa nei modi stabiliti dalla legge ad accordi di programma promossi dalla regione e dai comuni.

#### CAPO XIII CONTROLLO SUGLI ATTI

#### ART. 89 (DELIBERAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che la legge riserva ai consigli provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

A) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

- B) contributi indennita' compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- C) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Contestualmente all'affissione all'albo delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziose di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

#### ART. 90 (ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE)

1. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine di 20 giorni dalla ricezione delle stesse da parte del comitato di controllo se lo stesso comunica di non avere riscontrato vizi di legittimità.

2. Le deliberazioni del consiglio provinciale dichiarate urgenti devono essere trasmesse al comitato regionale di controllo entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

3. Si osservano le altre modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e ogni altro adempimento previsto dalla legge.

#### CAPO XIV FINANZA E CONTABILITA'

##### ART. 91 (ORDINAMENTO FINANZIARIO)

1. L'ordinamento finanziario della provincia è riservato alla legge dello Stato.

##### ART. 92 (LA FINANZA LOCALE PROVINCIALE)

1. La provincia esercita le funzioni amministrative di competenza secondo l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, che le è riconosciuta dalla legge nell'ambito della finanza pubblica.

2. La provincia esercita, altresì, la potestà impositiva autonoma che le è assicurata, dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

3. La finanza della provincia è costituita da:

- A) imposte proprie;
- B) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- C) tasse e diritti per servizi pubblici;
- D) trasferimenti erariali;
- E) trasferimenti regionali;
- F) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- G) risorse per investimenti;
- H) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Alla provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza. La provincia determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Nel caso in cui lo stato e la regione prevedano per legge casi di gratuita' nei servizi di competenza della provincia, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, sono garantite alla provincia risorse finanziarie compensative.

6. La provincia si avvale nelle forme di legge, del fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti della provincia destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

7. La provincia si avvale, nelle forme di legge, dei finanziamenti erogati dalla regione per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento; tale finanziamento assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate ad essa.

8. La provincia utilizza le risorse spettanti per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato secondo a distribuzione effettuata sulla base di programmi regionali. La regione, inoltre, determina con legge i finanziamenti per le funzioni da essa attribuite alla provincia, in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

#### ART. 93

##### (ORDINAMENTO CONTABILE)

1. L'ordinamento contabile della provincia e' riservato alla legge dello Stato. 2. La disciplina della contabilita' della provincia e' regolata da apposito regolamento.

#### ART. 94

##### (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA)

1. La provincia delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Abruzzo. 3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il bilancio e' deliberato dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia.

#### ART. 95

##### (IMPEGNI DI SPESA)

1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione non possono aver corso.

ART. 96  
(RISULTATI DI GESTIONE)

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

ART. 97  
(CONTO CONSUNTIVO)

1. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.

2. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 98  
(CONTRATTI)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

A) il fine che con il contratto si intende perseguire;

B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

C) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. I progetti per le opere pubbliche devono contenere idonea ed adeguata relazione di valutazione complessiva dell'opera, dei suoi costi di realizzazione, della sua effettiva utilita' sociale, del suo impatto ambientale, della sua fattibilita' amministrativa, dei modi e dei costi di gestione e di manutenzione.

3. In materia di contratti la provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunita' economica europea recepita o comunque applicabile nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 99  
(TESORERIA)

1. La provincia ha un proprio servizio di tesoreria in conformita' alla legge.

ART. 100  
(CONTROLLO DI GESTIONE)

1. Il consiglio provinciale puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

ART. 101  
(IL COLLEGIO DEI REVISORI)

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri.
2. L'attivita' dei revisori e' improntata ai presupposti dell'imparzialita' e dell'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli organi istituzionali e gli organi burocratici della provincia.

#### ART. 102 (ELEZIONE)

1. Il collegio dei revisori e' eletto dal consiglio provinciale, con voto limitato a due componenti.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere nominati: A) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; B) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; C) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

#### ART. 103 (DURATA IN CARICA)

1. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

#### ART. 104 (ACCESSO AGLI ATTI)

1. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della provincia.

#### ART. 105 (ATTRIBUZIONI)

1. Il collegio dei revisori, in conformita' al presente statuto e al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

#### ART. 106 (RELAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE)

1. Il collegio dei revisori presenta una relazione scritta al consiglio provinciale in occasione delle sedute ordinarie convocate per la approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione.
2. Il collegio provvede a trasmettere detta relazione alla giunta.
3. Il collegio dei revisori, se richiesto, riferisce oralmente su singoli argomenti alle competenti commissioni consiliari.

ART. 107  
(OBBLIGHI DEI REVISORI)

1. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

ART. 108  
(RINVIO)

1. Per gli amministratori e per il personale della provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato.

ART. 109  
(RESPONSABILITA' VERSO LA PROVINCIA)

1. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti della provincia sono tenuti a risarcire all'amministrazione stessa i danni derivanti da violazioni di obblighi, con dolo o con colpa grave, attinenti all'esercizio delle rispettive funzioni.

ART. 110  
(RESPONSABILITA' VERSO I TERZI)

1. Gli amministratori, i funzionari e i dipendenti della provincia sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

2. Se il danno e' risarcito dalla provincia, questa ha il diritto di rivalersi sul responsabile, salvo quanto disposto dall'art. 114 .

ART. 111

## (RESPONSABILITA' DEI CONTABILI)

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

## ART. 112

### (RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRIGENTI)

1. Il segretario generale e i funzionari responsabili dei servizi, nonché i responsabili di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Il segretario generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta unitamente ai dirigenti ed ai funzionari preposti.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

## ART. 113

### (PRESCRIZIONE)

1. L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto, in conformità alle statuizioni di legge.

2. La responsabilità degli amministratori e del personale della provincia e personale e non si estende agli eredi.

## ART. 114

### (SPESE LEGALI)

1. La provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del segretario generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in conformità alle direttive emanate dagli organi competenti, assume a suo carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento. Il patrocinatore legale incaricato dell'assistenza in giudizio dovrà essere di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'amministratore o dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

## CAPO XV

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 115  
(DELIBERAZIONE SULLO STATUTO)

1. Lo statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 116  
(CONTROLLO)

1. Lo statuto approvato dal consiglio viene inviato al comitato regionale di controllo per gli adempimenti di competenza. Dopo l'approvazione dell'organo di controllo lo statuto e' inviato alla regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

2. Lo statuto approvato e' altresì affisso all'albo pretorio della provincia per 30 giorni consecutivi ed e' inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli statuti.

ART. 117  
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

ART. 118  
(REVISIONE DELLO STATUTO)

1. Nessuna revisione dello statuto puo' essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica.

2. Le proposte di revisione respinte dal consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno.

3. La revisione dello statuto e' ammessa al di fuori di alcun termine per effettive esigenze di adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali. 4. Il consiglio provinciale nomina una commissione per lo statuto composta dal presidente della provincia, dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e da cinque consiglieri provinciali di cui almeno due in rappresentanza della minoranza. La commissione verifica l'applicazione dello statuto e dei regolamenti consiliari ed esprime parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli stessi.

ART. 119  
(RINVIO)

1. Sino a quando non entreranno in vigore i regolamenti previsti dal presente statuto continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nella provincia, in quanto compatibili.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto e nei suoi regolamenti si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.